



Allegato C)

## Comune di Banchette

**CAPITOLATO DI GARA** per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024, con possibilità di proroga di ulteriori due anni, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (determinazione n. 17 del 06.06.2022) – CIG Z4036A1BFC

### 1 - ENTE APPALTANTE

Comune di Banchette – Via Roma n. 59 – 10010 Banchette (TO) - Italy  
Telefono: (+39) 0125.612505 Fax: (+39) 0125.611468  
e-mail: [resp.finanziario@comune.banchette.to.it](mailto:resp.finanziario@comune.banchette.to.it)  
PEC: [banchette@cert.ruparpiemonte.it](mailto:banchette@cert.ruparpiemonte.it)

### 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa “Brokeraggio assicurativo” del Comune di Banchette, nei termini di cui all’art. 106 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..

### 3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni”, **su portale MEPA**, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

### 4 - POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE

| NR. POLIZZA    | RAMO                  | PREMIO ANNUO   |
|----------------|-----------------------|----------------|
| 128810         | RCA - CP116LL         | € 288,00       |
| 128831         | RCA - CR053NB         | € 296,00       |
| 128832         | RCA - BB996MZ         | € 390,00       |
| 128833         | RCA - T0056759        | € 78,00        |
| 128834         | RCA - T0065629        | € 78,00        |
| 128836         | RCA - BX356KX         | € 540,00       |
| 125958         | RCA - GD166AM         | € 1.071,00     |
| 14.908.221     | R.C.T.ENTI            | € 4.800,00     |
| 170758747      | INFORTUNI             | € 638,00       |
| 18.128.881     | KASKO KM ENTI         | € 900,00       |
| 198329         | TUTELA LEGALE         | € 1.790,00     |
| 36.908.213     | ELETTRONICA           | € 1.125,00     |
| 47.908.303     | INCENDIO R.O.<br>ENTI | € 7.200,00     |
| 53.908.216     | FURTO ENTI            | € 600,00       |
| A1201947915-LB | R.C.PATRIMONIALE      | € 3.195,00     |
|                |                       | €<br>22.989,00 |

## 5 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker dell'attività ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il Comune, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a) individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui il Comune di Banchette è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Comune di Banchette, entro 90 giorni dalla scadenza;
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune di Banchette con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Banchette e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
- i) attività di formazione e informazione del personale del Comune.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere tutti gli ulteriori adempimenti necessari a soddisfare le legittime esigenze rappresentate dal Comune nella gestione del proprio portafoglio assicurativo.

Il broker assicurativo non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Banchette né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzata.

## 6 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento del Servizio di Brokeraggio assicurativo avrà durata per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024, con possibilità di proroga di ulteriori due anni.

L'Ente appaltante, nel caso gli attuali presupposti generali, legislativi e normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, che incidano in maniera rilevante sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di giorni sessanta, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazione di sorta.

## 7 - COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri per l'Amministrazione in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie di assicurazione con le quali vengono sottoscritti i relativi contratti assicurativi.

Il compenso per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto all'impresa aggiudicataria direttamente dalle compagnie di assicurazione nei limiti delle percentuali sui premi di assicurazione indicati in sede di gara.

Il valore presunto del servizio è stimato in complessivi € 4.323,70 circa (provvigione stimata al 5% per le polizze RC Auto e al 10% per le altre polizze), per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024, con possibilità di proroga di ulteriori due anni. L'entità economica è calcolata ai soli fini degli adempimenti di legge (CIG, comunicazioni, ecc.). Il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né il Comune di Banchette è in alcun modo vincolato a far conseguire al broker un qualsiasi corrispettivo minimo.

## 8 - PAGAMENTI DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati verrà effettuato dal Comune al broker assicurativo entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il broker assicurativo sarà tenuto a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto del Comune di Banchette, nei

termini e forme convenute con le Compagnie stesse, al fine di garantire al Comune l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Non potranno essere imputati all'Ente gli effetti derivanti da mancati o ritardati pagamenti effettuati alle Compagnie di assicurazione, da parte del broker assicurativo.

#### **9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n. 136/2010, il broker assicurativo si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con il Comune di Banchette, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C. C..

Il broker assicurativo assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.

Il broker assicurativo si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopra indicati.

#### **10 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

Il Comune di Banchette avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti per negligenze, errori od omissioni ascrivibili al broker assicurativo.

Quest'ultimo risponderà inoltre, pienamente, per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali a/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, per i quali danni fosse chiamato in causa il Comune di Banchette che, fin d'ora, si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa. Il broker assicurativo risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Nel caso in cui il broker assicurativo risultasse gravemente inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni e a richiesta non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, l'Amministrazione potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.

#### **11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

Il broker sarà tenuto a produrre, nei tempi e modi richiesti dal competente ufficio comunale, la documentazione e gli atti necessari per la stipula del contratto.

La Società a cui verrà affidato l'incarico di Consulenza e Brokeraggio assicurativo del Comune, non assumerà in alcun caso, compiti di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici del Comune.

Inoltre:

- espletterà il servizio con l'impiego di mezzi e risorse proprie, avrà l'onere di ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di Banchette di mettere a disposizione copia delle polizze in corso;

- sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio;

- sarà obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune rimane sollevato dall'obbligo di accettare, in tutto od in parte, le predette proposte;

- dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi del Comune;

- dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

- saranno a carico del medesimo tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio in argomento;

- dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili per ogni loro fase ed esaurive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività del Comune;

- si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di idoneo livello di professionalità, esperienza lavorativa, formazione, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.
- non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal Comune di Banchette;
- dovrà assumersi l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data, tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del codice civile;
- saranno a carico del Broker tutte le spese inerenti la stipula del contratto, quali imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria, ecc..
- il Broker è responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio affidatogli. Egli è responsabile del contenuto dei contratti assicurativi che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi dell'Ente competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

## **12 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

## **13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto e, per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio.

## **14 - RISOLUZIONE E RECESSO**

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, intendendosi anche quelli contenuti negli atti di gara. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito, con l'indicazione di un termine per eventuali controdeduzioni, notificate a mezzo di posta raccomandata o P.E.C., alle quali l'aggiudicatario non abbia adempiuto adeguatamente a giudizio dell'Amministrazione. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D. Lgs. n. 209/05 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

## **15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) integrato con le disposizioni del Regolamento 2016/679 (GDPR) e ulteriormente integrato dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2019 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Banchette.

## **16 - RISCHI DA INTERFERENZE**

In conformità all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 - Testo Unico ed ai contenuti del comma 3-bis dall'art. 16 del D. Lgs. n. 106/09 - Decreto Correttivo, trattandosi di "...servizi di natura intellettuale..." non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I. e non sono da prevedere costi supplementari per la sicurezza.

## **17 - FORO COMPETENTE**

In sede di esecuzione del Servizio affidato, per eventuali controversie innanzi all'Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente sarà quello di Ivrea.

## **18 - EFFETTI DELL'ATTO**

Il presente impegno è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione.

## **19 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato di servizio, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Le condizioni espresse dal Comune di Banchette nel presente atto, devono essere totalmente accettate dalle ditte partecipanti. La mancata accettazione di una qualsiasi clausola può motivatamente comportare l'esclusione dalla gara. Le ipotesi di esclusione dalla procedura di gara sono assoggettate al rispetto del procedimento di cui alle disposizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale ai fini della integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni; in caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. Gli inadempimenti essenziali, ma rimediabili, riguardano dichiarazioni sostitutive sui requisiti generali e/o speciali, omesse, incomplete o irregolari per contenuto, per carenze di dichiarazione da parte di soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi.

Non saranno oggetto di regolarizzazione e integrazione quegli inadempimenti da considerarsi irrimediabili o che rendono l'offerta irricevibile.

In via esemplificativa, non esaustiva, si elencano le seguenti fattispecie:

- offerte pervenute fuori termine;
- offerte plurime o condizionate;
- offerte non conformi ai limiti minimi/massimi previsti;
- offerte che non garantiscono la segretezza dell'offerta economica.

Nei casi, invece, di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione.

Nel caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta presentata e ritenuta valida. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare l'appalto.

Tutte le comunicazioni, notificazioni o informazioni inerenti la presente procedura di gara, saranno inoltrate alle imprese partecipanti a mezzo pec e/o piattaforma MEPA.

L'esito della gara verrà formalmente comunicato alle imprese partecipanti a seguito della determinazione di aggiudicazione definitiva.

Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si potrà procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti complementari della procedura di gara si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai regolamenti dell'Ente, nonché ad ogni altra disposizione normativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.